

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 3 giugno 2015 — Gross/SEAE

(Causa F-78/14) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale del SEAE — Funzionari — Promozione — Articoli 43 e 45, paragrafo 1, dello statuto — Esame comparativo dei meriti dell'insieme dei funzionari promuovibili — Funzionari proposti dai servizi del SEAE e funzionari non proposti — Considerazione dei rapporti informativi — Valutazioni esclusivamente letterali)

(2015/C 228/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati, successivamente J.-N. Louis, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado superiore nell'esercizio di promozione 2013 del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Dispositivo

- 1) *La decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del Servizio europeo per l'azione esterna, del 9 ottobre 2013, che fissa l'elenco dei funzionari promossi in base all'esercizio di promozione 2013 è annullata in quanto il nome del sig. Gross non vi figura.*
- 2) *Il Servizio europeo per l'azione esterna sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Gross.*

⁽¹⁾ GU C 388 del 03/11/2014, pag. 31.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 3 giugno 2015 — Bedin/Commissione

(Causa F-128/14) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Ruoli e poteri rispettivi della commissione di disciplina e dell'APN — Valutazione della realtà dei fatti addebitati)

(2015/C 228/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'APN che infligge al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dell'avanzamento di scatto per un periodo di 12 mesi.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Bedin sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2015, pag. 51.
